

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 3 gennaio 2018 —
Jochen Eisenbeis in qualità di curatore fallimentare del patrimonio della Jurex GmbH /
Bundeszentralamt für Steuern**

(Causa C-5/18)

(2018/C 123/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Jochen Eisenbeis in qualità di curatore fallimentare del patrimonio della Jurex GmbH

Resistente: Bundeszentralamt für Steuern

Questioni pregiudiziali

1. Se la notifica formale di atti in forza di norme di diritto pubblico (norme procedurali e leggi che disciplinano la notifica amministrativa — articolo 33, paragrafo 1, del Postgesetz [legge sui servizi postali]) costituisca un servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 97/67/CE⁽¹⁾ (direttiva sui servizi postali).
2. In caso di soluzione affermativa della prima questione:

Se un imprenditore che esegue la notifica formale di atti in base a norme di diritto pubblico sia un «fornitore del servizio universale» ai sensi dell'articolo 2, punto 13, della direttiva 97/67/CE, del 15 dicembre 1997, il quale fornisce un servizio postale universale o una parte dello stesso e se tale servizio sia esente da imposta ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽²⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14).

⁽²⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 9 gennaio
2018 — Michael Dobersberger**

(Causa C-16/18)

(2018/C 123/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Michael Dobersberger

Interveniente: Magistrat der Stadt Wien

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la sfera di applicazione della direttiva 96/71/CE⁽¹⁾, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (in prosieguo indicata anche brevemente come la «direttiva»), in particolare il suo articolo 1, paragrafo 3, lettera a), includa parimenti la prestazione di servizi quale la ristorazione dei passeggeri con pasti e bevande, il servizio a bordo o la pulizia da parte dei lavoratori di un'impresa di servizi con sede nello Stato membro di distacco (Ungheria) ai fini dell'esecuzione di un contratto stipulato con un operatore ferroviario avente sede nello Stato membro ospitante (Austria), nel caso in cui tali servizi vengano prestati su treni internazionali, che attraversino anche lo Stato membro ospitante.
- 2) Se l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva contempra parimenti l'ipotesi in cui l'impresa di servizi con sede nello Stato membro di distacco preli i servizi indicati nella prima questione non in esecuzione di un contratto stipulato con un operatore ferroviario avente sede nello Stato membro ospitante e quindi beneficiario dei servizi (destinatario dei servizi), bensì in esecuzione di un contratto concluso con altra impresa stabilita nello Stato membro ospitante, la quale, a sua volta, sia legata da rapporti contrattuali (subappalto a catena) con l'operatore ferroviario stesso.
- 3) Se l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva contempra parimenti l'ipotesi in cui l'impresa di servizi con sede nello Stato membro di distacco, ai fini della prestazione dei servizi indicati nella prima questione, non impieghi propri lavoratori, bensì personale di un'altra impresa posto a sua disposizione nello stesso Stato membro di distacco.
- 4) Indipendentemente dalle risposte fornite alla prima, seconda e terza questione: se il diritto dell'Unione, in particolare la libera prestazione dei servizi (articoli 56 e 57 TFUE), osti ad una disciplina nazionale, la quale imponga alle imprese che distacchino personale nel territorio di un altro Stato membro ai fini della prestazione di un servizio il rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, nonché di obblighi accessori (quale, ad esempio, quello di comunicare il distacco transfrontaliero di personale ad un'autorità dello Stato membro ospitante e quello di tenere a disposizione la documentazione inerente all'entità della retribuzione e all'iscrizione di detto personale all'assicurazione sociale) anche nei casi in cui (in primo luogo) i lavoratori distaccati per attività transfrontaliera facciano parte del personale viaggiante di un operatore ferroviario a livello transfrontaliero o di un'impresa che preli i servizi tipici di un operatore ferroviario (ristorazione dei passeggeri con pasti e bevande; servizio a bordo) sui treni dell'operatore medesimo che attraversino i confini degli Stati membri, (in secondo luogo) alla base del distacco non sussista alcun contratto di servizi o, quantomeno, alcun contratto di tal genere tra l'impresa che effettua il distacco e il destinatario del servizio operante in un altro Stato membro, atteso che l'obbligo di prestazione in capo all'impresa che effettua il distacco trova fondamento in subcontratti (subappalto a catena), e (in terzo luogo) il personale distaccato non abbia un rapporto di lavoro con l'impresa che effettui il distacco, bensì con un'impresa terza che abbia trasferito i propri lavoratori all'impresa che effettui il distacco nello stesso Stato membro della sede di quest'ultima.

⁽¹⁾ Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Mureş (Romania) il 9 gennaio 2018 —
Procedimento penale a carico di Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA**

(Causa C-17/18)

(2018/C 123/16)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Mureş

Parti

Ricorrenti: Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA